

XVI.

TORNATA DEL 22 MARZO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — Comunicazione di una lettera del Ministro dell'interno e di altra del Senatore Ruggiero Settimo, Presidente del Senato — Annuncio della morte del Senatore Salvagnoli — Seguito della discussione del progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia — Approvazione dell'art. 5 — Modificazione all'art. 6 del progetto dell'ufficio centrale proposta dal Ministro di grazia e giustizia, acconsentita dall'ufficio centrale — Approvazione dell'art. 6 colla modificazione del Ministro di grazia e giustizia — Articolo addizionale proposto dal Senatore Gioia — Osservazioni e dichiarazione del Ministro di grazia e giustizia — Ritiro della proposta Gioia — Lettura dell'intero progetto modificato — votazione sul medesimo.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2.
È presente il Ministro di grazia e giustizia.

Il Segretario Senatore Cibrario dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

Presidente. Porto a conoscenza del Senato una lettera del Ministro dell'interno.

« Torino 21 marzo 1861

Eccellentissimo Signore,

Ricevo in questo momento e mi affretto trasmettere all'E. V. copia di una lettera colla quale S. E. il Principe Ruggiero Settimo, nel ringraziare il Governo di averlo nominato a Presidente del Senato del Regno, esprime il suo rincrescimento di non potere per lo stato di sua salute, e la cattiva stagione, intraprendere in questo momento un lungo viaggio onde recarsi in Torino ad assumere quell'onorevole ufficio.

Gradisca l'E. V. i sensi della distintissima mia considerazione.

MINGHETTI »

Leggerò ora la lettera del Principe Ruggiero Settimo diretta al Ministro dell'interno.

« Malta, 28 febbraio 1861.

Eccellenza,

La benevolenza di S. M. l'Augusto nostro Monarca e del suo Governo ha voluto aggiungere, a proposta del

l'E. V., alle varie onorvoli dimostrazioni largitemi l'alto onore di chiamarmi alla Presidenza del Senato di questo primo Parlamento Italiano, che deve compiere il voto di tanti secoli, la costituzione del Regno d'Italia.

Il Governo che nel conferirmi tanto onore ha potuto riguardare soltanto alla mia devozione per la Italia e pel Re, può ben comprendere quanta sia la mia gratitudine, quanto il mio desiderio di assumere immanente il distintissimo ufficio. Ma la età senile, e lo stato di mia salute mi vietano assolutamente in questa stagione un lungo viaggio anche coi mezzi di agiato trasporto, che la squisita cortesia dell'E. V. mi offriva.

E però prego lei umiliare a S. M. il Re l'omaggio della mia devota gratitudine e dei miei voti per la sua persona, per bene dell'Italia.

Gradisca l'E. V. i sentimenti della mia rispettosa stima.

Firmato all'originale

RUGGIERO SETTIMO. »

Signori Senatori, uno dei Colleghi nostri, che per infermità abituale non poté venire a sedersi tra noi ed a partecipare ai vostri lavori, ma che giovò coll'ingegno, colla dottrina e coll'opera alla patria italiana ed al gran movimento nazionale, il Senatore Vincenzo Salvagnoli passò da questa all'altra vita ieri sera nella città di Pisa (sensazione generale).

L'espressione del nostro compianto per la perdita di così benemerito cittadino, di così valente pubblicista, di così attivo uomo di Stato, non aspetterà a manife-

starsi che ne venga arrecato l'annunzio ufficiale. Tanto è vivo il nostro dolore, quanto giusto il concetto dei meriti del Salvagnoli tra i cittadini d'Italia, quanto profondo e durevole il desiderio che egli lascia di sé.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE
DEI VINCOLI FEUDALI IN LOMBARDIA.

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge sull'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia.

Siamo rimasti all'art. 5; ne darò lettura:

« Art. 5. Le prestazioni in danaro od in natura, che giusta i titoli d'investitura fossero dovute dai beni feudali o dai possessori dei feudi, potranno essere dai debitori affrancate.

« Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge coloro i quali hanno diritto a tali prestazioni potranno obbligare i loro debitori a riscattarle.

« Se si tratterà di prestazioni annue, si osserveranno pel riscatto le norme segnate dagli art. 1, 2 e 3 della notificazione della prefettura lombarda delle finanze dell'8 dicembre 1857; ove la prestazione sia dovuta allo Stato si osserverà altresì la disposizione dell'art. 6 della stessa Notificazione.

« Se si tratterà di prestazioni da soddisfarsi a modo di laudemio, il riscatto avrà luogo pagando la metà del laudemio medesimo ».

Non credo necessario di dar lettura della Notificazione della prefettura Lombarda, che si è già letta quando si istituì l'esame di questa.

Se nessuno domanda la parola metterò ai voti l'art. 5.

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi.

(Approvato).

« Art. 6. Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato a verun diritto legalmente acquistato dai terzi sopra beni o prestazioni feudali prima della medesima.

« Parimente non s'intenderanno colpite dalla presente legge le istituzioni enfiteutiche ed altre simili, che, sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri di feudi ».

Ministro di Grazia e Giustizia. Avrei da fare qualche osservazione sulla parola *legalmente* che fu aggiunta all'articolo 6; in quanto che pare a me che questa parola o possa essere superflua, o possa tornare pregiudicevole.

« Può essere superflua in quanto che non vi ha diritto fuori quello che si sia legalmente acquistato; ond'è, che quando si dice diritto acquistato, pare a me che basti, nè sia più bisogno di dire diritto legalmente acquistato.

Potrebbe tornar pregiudicevole, imperocchè in due modi si possono acquistare diritti o istantaneamente per ragione di un titolo valido, efficace, atto ad attribuire il diritto medesimo, ovvero per via di prescrizione o di usucapione, ove cioè (nel caso di usucapione) sia inter-

venuto un titolo, il quale non sia stato abile ad attribuire immediatamente il diritto, ma a dar causa soltanto di acquistarlo. Per il che ho timore che, dicendosi diritti *legalmente* acquistati, si escludessero quei diritti i quali non si fossero acquistati istantaneamente per ragione del titolo, ma si fossero acquistati o si credesse poterli acquistare per via del tempo.

E tant'è più importante questa considerazione nella presente materia; imperocchè voi sapete che in massima in fatto di feudi la prescrizione e l'usucapione non sono dalla legge ammesse; ciò non di meno è a ritenerai che, secondo la giurisprudenza adottata in Lombardia, le prescrizioni e le usucapioni vi furono ammesse.

Temerei io dunque che dalle parole *legalmente acquistati* si desumesse che volessimo lasciar salvi solo quei diritti i quali si fossero istantaneamente acquistati, e non si volessero lasciar salvi quelli che, secondo la giurisprudenza sovraccennata, si fossero potuti acquistare col mezzo della prescrizione e dell'usucapione.

Or bene, essendo il principio che informa l'articolo 6 quello che non si pregiudichi a verun diritto, io penso sia opportuno di sopprimere la parola *legalmente*; l'articolo pertanto dovrebbe essere così concepito:

« Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato a verun diritto acquistato dai terzi sopra beni o prestazioni feudali prima della medesima ».

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore **Vigliani.** L'aggiunta della parola *legalmente* che l'ufficio centrale ha creduto di proporre all'articolo 6 del progetto è stata dettata dal pensiero di evitare il pericolo che con le disposizioni di quest'articolo per avventura si volesse aggiungere valore a titoli che non lo avessero; si è voluto dire chiaramente che si ponevano soltanto sotto la salvaguardia della legge quei titoli i quali meritassero in qualche modo la sua protezione.

Non si dissimula però l'ufficio centrale che le osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia dimostrano che questa parola non si può riguardare come assolutamente necessaria; quindi, spiegato il pensiero dell'ufficio centrale nel proporre quest'aggiunta, il medesimo non dissente che sia eliminata la parola *legalmente*, riconoscendo che veramente non si può dire di necessità assoluta.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, rileggerò l'articolo sesto come è stato combinato per metterlo ai voti.

« Art. 6. Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato a verun diritto acquistato dai terzi sopra beni o prestazioni feudali prima della medesima.

« Parimente non s'intenderanno colpiti dalla presente legge le istituzioni enfiteutiche ed altre simili che sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei feudi ».

Chi approva questo articolo voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore Gioia. Il Senato non ha certamente dimenticato quanto ebbi l'onore di esporre nella tornata del 19 del corrente mese, in proposito di alcune leggi dell'ex-ducato di Parma, mercè le quali, ad onta della proclamata abolizione dei feudi, fu mantenuta in favore dello Stato una ragione di reversibilità sui beni che in qualunque tempo avessero fatto oggetto di investiture feudali.

E ricorderà altresì come il signor Ministro, al quale si aggiunse l'onorevole parola del relatore dell'ufficio Centrale, annunziava recisamente che quelle leggi parmensi si dovessero riguardare come abolite dal decreto dell'ex-dittatore dell'Emilia dell'11 novembre 1859.

Ora io non voglio certo attenuare con osservazioni fuopportune l'autorità o l'efficacia di quelle dichiarazioni. Ma dico che trattandosi di cosa che interessa al più alto grado, le condizioni economiche e commerciali di un largo territorio, è molto utile, se non vogliamo dire necessario, che quelle dichiarazioni siano tradotte in legge, in modo da procacciare acquietamento e sicurezza completa.

E di questa necessità mi sono tanto più convinto dopo che da parecchi distinti giureconsulti piacentini e parmensi, che ora siedono nella Camera dei Deputati, ho potuto ritrarre che non si è creduto e non si crede in quei luoghi che il decreto Farini abbia infirmate le leggi speciali che impesero l'accennata reversibilità.

E per verità il decreto Farini, il quale parla non di altro che di feudi, trovò le sue applicazioni in quelle parti dell'Emilia ove restavano veri feudi, con ordine ancora durante di investiti e di chiamati. Ma nel Ducato parmense non esistevano da un pezzo, nè feudi, nè persone investite, nè persone chiamate.

Le mutazioni e le successioni erano libere, tutte le terre di origine feudale erano fatte completamente allodiali. Solamente restava una legge tanto fiscale quanto illogica che, all'estinguersi delle linee chiamate, pretendeva di richiamare indefinitamente allo Stato i beni che in qualunque tempo avessero fatto parte di investiture feudali.

Questa legge fiscale fu fatta ad onta della già proclamata abolizione dei feudi, e molti vorranno però temere che essa ancor duri a fronte del decreto del Dittatore, il quale non è che una ripetizione delle leggi francesi; a lato delle quali potè esistere, e venire applicata la legge fiscale anzidetta.

Epperò pare importantissimo che questi timori siano perentoriamente rimossi con un articolo, il quale potrebbe esser l'ultimo della legge che ci sta innanzi e che io brevissimamente ho formulato così:

« I decreti del 18 dicembre 1825 numero 7 e del 24 gennaio 1826 num. 8, mercè i quali negli ex-Ducati di Parma, non ostante la già proclamata abolizione de' feudi fu mantenuta in favor dello Stato una ragione di reversibilità dei beni aventi origine feudale, sono abrogati ».

Ministro di Grazia e Giustizia. Osservazioni

identiche a quelle fatte dall'onorevole Senatore Gioia in ordine all'effetto che abbia potuto produrre il decreto del Dittatore dell'Emilia dell'11 novembre 1859 sopra quei vincoli esistenti nelle province parmensi mi vennero anche fatte rispetto alle Romagne.

Veramente pare a me che ove si dovesse definire la questione *ex jure constituto* si potrebbe giustamente sostenere che il Decreto del Dittatore dell'Emilia avrebbe distrutto anche codeste estreme reliquie del sistema feudale. Ciò non di meno, poiché si è elevato il dubbio da un giureconsulto sì autorevole come il signor Senatore Gioia, io consentirei all'emendamento per esso proposto.

Se non che la presente legge essendo unicamente destinata ai feudi della Lombardia, mi pare meno opportuno che qui venga introdotta codesta od altra disposizione per determinare ben esattamente gli effetti del decreto del Governatore dell'Emilia dell'11 novembre 1859: essa potrebbe trovare sede migliore e più conveniente in una legge speciale.

Quindi, o signori, io proporrei all'onorevole Senatore Gioia di ritirare l'emendamento da lui proposto, assicurandolo che il Governo, conformemente all'impegno che in nome di lui io ne assumo, presenterà una legge speciale, sia per quanto spetta alle province parmensi, sia per togliere quelle altre reliquie del sistema feudale che tuttavia potessero rimanere in altre parti d'Italia.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Senatore Gioia. Siccome il signor Ministro mi ha fatto la proposta di ritirare l'articolo che io aveva formulato in aggiunta al presente schema di legge, così chieggo licenza di poter immediatamente rispondere anche al fine di evitare qualunque ulteriore discussione.

Il signor Ministro ha detto che di questo grave argomento farebbe subbietto delle sue più mature considerazioni, e presenterebbe una legge in proposito. A fronte di questa dichiarazione rassicurante, io non esito punto a ritirare sin da questo momento l'articolo addizionale da me proposto.

Solamente prego la cortesia del signor Ministro di aver presente che la cosa abbisogna di rimedio pronto, e che questa proposta di legge che egli promette di presentare non dovrebbe essere troppo lungamente indugiata.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi reco a dovere di assicurare l'onorevole Senatore Gioia ed il Senato, che non sarà indugiata la presentazione di questa legge.

Senatore Chiesi. Aveva chiesto la parola al fine di dimostrare che in senso mio non è necessaria l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Gioia; ma dopo che egli l'ha ritirata credo di non essere più in diritto di fare osservazioni. Non credo necessario neppure la legge che ha promesso l'onorevole signor Ministro; ad ogni modo mi riserverò di fare quelle osservazioni che crederò opportune, quando il signor Ministro presenterà la legge promessa.

Presidente. Prima di passare alla votazione della legge, leggerò il testo quale risulta dalla discussione.

« Art. 1. Sono aboliti dal giorno della pubblicazione di questa legge tutti i vincoli feudali che ancora sussistono nelle provincie lombarde sopra beni di qualunque natura compresi i vincoli derivanti da donazioni di principi.

« Art. 2. La piena proprietà dei due terzi dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritto di investitura, e la proprietà dell'altro terzo sarà riservata al primo, o ai primi chiamati nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge.

« L'usufrutto però della totalità di essi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto all'investitura durante la loro vita.

« Art. 3. La divisione dei beni potrà esser promossa tanto dagli attuali investiti quanto dai primi chiamati.

« Art. 4. Non essendovi al giorno della pubblicazione della presente legge alcun successibile al feudo, né nato, né concepito, la porzione riservata ai primi chiamati si devolverà alle Finanze dello Stato.

« Però le finanze più non potranno dopo la pubblicazione di questa legge promuovere contro i possessori dei beni feudali alcuna istanza di caducità in virtù delle leggi o degli usi feudali.

« Art. 5. Le prestazioni in danaro od in natura, che giusta i titoli d'investitura fossero dovute dai beni feudali o dai possessori dei feudi, potranno essere dai debitori affrancate.

« Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge coloro i quali hanno diritto a tali prestazioni potranno obbligare i loro debitori a riscattarle.

« Se si tratterà di prestazioni annue, si osserveranno pel riscatto le norme segnate dagli art. 1, 2 e 3 della Notificazione della prefettura Lombarda delle finanze dell'8 dicembre 1857; ove la prestazione sia dovuta allo Stato si osserverà altresì la disposizione dell'art. 6 della stessa Notificazione.

« Se si tratterà di prestazioni da soddisfarsi a modo di laudemio, il riscatto avrà luogo pagando la metà del laudemio medesimo.

« Art. 6. Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato a verun diritto acquistato dai terzi sopra beni o prestazioni feudali prima della medesima.

« Parimente non s'intenderanno colpita dalla presente legge le istituzioni epiteutiche ed altre simili che, sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei feudi ».

Si procede ora allo squittinio segreto sul complesso della legge.

(Il Senatore Segretario D'Adda fa l'appello nominale).

Resultato della votazione

Volanti	76
Favorevoli	73
Contrarii	3

(Il Senato adotta)

Domani alle 2 il Senato si radunerà per udire una comunicazione del Governo; e nel caso in cui il Ministero sia ricostituito, si farà luogo alla discussione della legge già portata all'ordine del giorno, per l'intitolazione degli atti del governo.

La seduta è sciolta (ore 2 3/4).